REGOLAMENTO (CE) N. 2394/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1999

relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/ 1999 della Commissione (2), in particolare l'articolo 7,

- considerando che il protocollo di intesa tra Comunità europea e Repubblica islamica del Pakistan avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili (3), siglato il 31 dicembre 1994, prevede che siano considerate favorevolmente le richieste di cosiddetta «flessibilità straordinaria» presentate dal Pakistan:
- considerando che la Repubblica islamica del Pakistan ha (2) presentato una richiesta il 2 settembre 1999;
- considerando che i trasferimenti chiesti dalla Repubblica islamica del Pakistan rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e indicati all'allegato VIII dello stesso;

- (4) considerando che è opportuno accogliere la richiesta;
- considerando che è auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile;
- considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 1999, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica islamica del Pakistan, secondo i dettagli riportati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione

⁽¹) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. (²) GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1. (²) GU L 153 del 27.6.1996, pag. 47.